



*Consiglio regionale della Calabria*

SERVIZIO TECNICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEPOSITO BIBLIOTECA-ARCHIVIO UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DEI CORPI A1- A3 DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	
	EURO
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (SOGGETTI A RIBASSO)	103.682,73
COSTI PER LA MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	22.198,27
COSTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	1.020,68
<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>126.901,68</b>

**CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE DELLE OPERE.**  
**AGGIUDICAZIONE E PREZZO DELL'APPALTO.**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali deposito biblioteca-archivio ubicati al piano seminterrato dei corpi A1- A3 della sede del Consiglio regionale della Calabria.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per completare il lavoro secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti, dei quali l'appaltatore dichiara di aver completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**Art. 2 - Descrizione delle opere da eseguire**

1. Gli impianti da eseguire alle condizioni del presente Capitolato speciale d'appalto dovranno comprendere la fornitura e posa in opera di:
  - Impianto idrico antincendio e sprinkler (UNI 10779 - UNI EN 12845);
  - Impianto di segnalazione e rilevazione incendi (UNI 9795);
  - Filtri a prova di fumo con sistema di areazione naturale e compartimentazione antincendio;
  - Sostituzione porte tagliafuoco;
  - Opere complementari (sistemi di compartimentazione per passaggio tubazioni e canali elettrici, estintori portatili, rimozione tubazioni impianto sprinkler a gas inergen, illuminazione di sicurezza).

**Art. 3 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo stimato per l'appalto dei lavori in oggetto è pari a € 126.901,68 oltre IVA, di cui € 22.198,27 di costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 1.020,68 di costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (vedi tabella A).
2. Il contratto ai sensi dell'art. 53, comma 4, del codice degli appalti sarà stipulato a corpo, il cui ammontare sarà determinato dall'applicazione del ribasso percentuale unico, offerto dalla ditta aggiudicataria, sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA, dai costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dai costi per la manodopera di cui all'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 81/08.
3. Il prezzo definitivo di aggiudicazione non potrà subire variazioni in aumento per effetto di incompletezza od errore delle previsioni fatte dall'appaltatore nella compilazione dell'offerta.
4. La rispondenza delle opere realizzate alla vigente normativa sarà responsabilità esclusiva dell'appaltatore. Per presunzione assoluta dovrà, pertanto, ritenersi accertato che l'appaltatore, prima di presentare l'offerta, si sia assicurato della possibilità di provvedere, nei termini contrattuali, alla completa realizzazione degli impianti per come normativamente previsti, con rilascio delle relative dichiarazioni di conformità.

**Tabella A**

<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna c)</i>	<b>TOTALE</b>
Importo lavori a base di gara <i>(soggetti a ribasso)</i>	Costi manodopera <i>(non soggetti a ribasso)</i>	Costi sicurezza <i>(non soggetti a ribasso)</i>	<i>Importo lavori da affidare</i>
€ 103.682,73	€ 22.198,27	€ 1.020,68	€ 126.901,68

**Art. 4 - Aggiudicazione dell'appalto**

1. L'appalto di cui all'art.1 viene aggiudicato mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs.163/2006, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (al netto dei costi ed oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera) da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ex art. 82, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/2006.
2. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ex artt. 86 e 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 121 del D.P.R. 207/2010.

## **Art. 5 - Cauzione provvisoria e definitiva – Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civili contro terzi**

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 la ditta è tenuta a costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta la cui validità non deve essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire entro venti giorni dall'avvenuta aggiudicazione, cauzione definitiva a favore della Stazione Appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il cui importo è stabilito in misura pari al 10% dell'importo contrattuale da adeguare secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. Tutte le cauzioni e polizze devono essere redatte secondo gli schemi di polizza di cui al decreto delle attività produttive 123 del 12 marzo 2004.
4. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è disposto entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.
5. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 129, primo comma, del D.Lgs. 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Copia della polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
6. L'importo della somma assicurata deve corrispondere all'importo del contratto oppure essere superiore, dandone specifica motivazione e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
7. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 300.000,00 euro.
8. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
9. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
10. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al primo comma;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al terzo comma.
11. Le garanzie di cui ai commi 5 e 7, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, quinto comma, del D.Lgs. 163/2006, e dall'art. 128, primo comma, del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
12. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al decreto del ministero delle attività produttive 123/2004.

## **Art. 6 - Pagamenti in acconto**

1. Alla ditta saranno effettuati pagamenti in acconto ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010 secondo le seguenti percentuali applicate sul prezzo a corpo definitivo e risultante dalla lettera di aggiudicazione:
  - primo acconto del 40% (quaranta per cento);
    - al raggiungimento del 40% dei lavori sarà corrisposto alla ditta il primo acconto;
  - secondo acconto del 40% (quaranta per cento)
    - al raggiungimento del 80% dei lavori sarà corrisposto alla ditta il secondo acconto;
  - rata a saldo
    - l'ultima rata pari al 20% sarà corrisposta alla consegna di tutti gli elaborati tecnici, le dichiarazioni di legge e la regolare esecuzione.
2. Sull'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno operate aggiunte o detrazioni per eventuali lavori, autorizzati per iscritto, in variante.

## **Art. 7 - Revisione dei prezzi**

1. Il prezzo d'offerta è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in relazione alle leggi vigenti, la

revisione dei prezzi non verrà operata.

### **Art. 8 - Direzione dei lavori**

1. La direzione lavori sarà affidata ad un tecnico dipendente del Consiglio Regionale della Calabria.
2. Il direttore dei lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona o da persone da designarsi, specie per il controllo alla posa di prestazioni specialistiche, a cui la ditta sarà tenuta a far capo, in assenza della direzione lavori, per ogni incombenza relativa alla direzione lavori stessa.
3. Il direttore dei lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenga inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte della ditta, o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti della ditta che egli ritenga inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che la ditta intenda loro affidare. Egli fornirà alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta della ditta stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che possano ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, la ditta sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa abbia eventualmente eseguito arbitrariamente.
4. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla direzione lavori.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o dei materiali, ecc., necessari, a giudizio della direzione lavori, alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà la direzione lavori e senza che alla ditta medesima spetti alcun particolare compenso.

## **CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è effettuata in conformità alle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari;
  - e) il D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi da interferenze) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
  - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
  - h) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il D.Lgs. 163/2006
  - il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010.
3. Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

### **Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e quanto riportato in calce al presente capitolato speciale d'appalto nelle altre parti di carattere tecnico.

### **CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale di consegna lavori le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Fuori dai casi di cui all'art. 17, il termine può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante.

#### **Art. 17 - Sospensioni e proroghe**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 163/2006.

2. Si applicano l'art. 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

#### **Art. 18 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale dello 0,5% dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15, comma 3;

- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata, e se già addebitata è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
2. Il programma deve:
- riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
  - essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento; trascorso il predetto termine, senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.

### **Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle

- opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865 e dall'art. 119 del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 22 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **Art. 23 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Negli oneri per la sicurezza sono compresi i costi necessari all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere.

#### **Art. 24 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del titolo IV, capo I del D.Lgs. 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.



4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 25 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) e art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 26 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **CAPO V - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 27 - Subappalto**

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente con le seguenti limitazioni:
  - a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 20%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
  - b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
  - c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, qualora tali lavori siano ciascuno superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
  - d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A al D.P.R. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e

non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n.575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

## **Art. 28 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D. L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

## **CAPO VI - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 30 - Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto.

3. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10% nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

## **Art. 32 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 24 e 25 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'art.132 del D.Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### **Art. 33 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### **Art. 34 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

### **Art. 35 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## CAPO VIII - NORME FINALI

### **Art. 36 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;

- b) ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

### **Art. 37 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
  - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
  - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva

contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 38 - Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 39 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

### **CAPO IX - QUALITA' DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE.** **DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE.**

#### **Art. 40 - Materiali in genere, prove e certificazioni di conformità**

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la costruzione di nuove opere saranno realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali e proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni indicate nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

2. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale.

3. I materiali ed i manufatti di produzione industriale (Gruppi di pompaggio antincendio, valvole, componenti impianto sprinkler, naspì, idranti, contropaccaggi REI 120, ecc.), dovranno riportare, ben in evidenza, i marchi di fabbrica, le caratteristiche tecniche e di funzionamento ed essere accompagnati dal prescritto certificato di omologazione previsto dalle vigenti disposizioni legislative o normative ed in particolare norme CEI, UNI, Ministero degli Interni ed altri enti od organi certificatori.

4. I materiali ed i manufatti di produzione artigianale o di altra provenienza, dovranno essere muniti di certificati di idoneità tecnica, rilasciati da Uffici, Istituti Universitari o laboratori di analisi abilitati, attestanti la provenienza e la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente, le caratteristiche prestazionali richieste da norme e regola-

menti nazionali e comunitari, nonché quelle prescritte in progetto.

5. Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità, l'Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all'atto dell'offerta che all'aggiudicazione dei lavori.

6. La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore la presentazione del campionario di quei materiali che l'Appaltatore stesso intende impiegare e di cui occorre preventiva approvazione della Direzione lavori prima che vengano approvvigionati in cantiere. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.

7. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

8. Ove l'Appaltatore non provveda alla rimozione ed alla conseguente sostituzione dei materiali ricusati entro il termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resteranno tutti gli oneri e gli eventuali danni ad altre opere e materiali causati dalla rimozione eseguita d'ufficio.

9. Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

10. L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali e manufatti di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle previste dagli elaborati esecutivi di progetto, o che esegua una lavorazione più accurata non avrà diritto ad aumento dei prezzi nè a compensi addizionali. Pertanto, l'accreditamento delle opere eseguite sarà portato in contabilità nei termini dimensionali e qualitativi previsti in progetto con i relativi prezzi contrattuali.

#### **Art. 41 - Categorie di lavoro – Definizioni generali**

1. Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.

2. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.

3. I lavori e le forniture descritti nei successivi articoli ed eventuali oneri di certificazioni sono integralmente ricompresi nell'importo di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 42 - Impianti**

1. Tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare:

- a) le prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
- b) le prescrizioni particolari riportate negli elaborati e negli articoli seguenti;
- c) le eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) i disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.

2. Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

3. Tutte le tubazioni e/o i cavi necessari agli allacciamenti dei singoli impianti saranno compresi nell'appalto. Tali allacciamenti ed i relativi percorsi dovranno comunque essere in accordo con le prescrizioni fissate dal direttore dei lavori e saranno eseguiti a carico dell'appaltatore.

4. Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

- a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati;
- b) prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite;
- c) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture.

5. Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell'appaltatore, verranno eseguite dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore stesso, restando quest'ultimo, anche nel caso di esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del periodo di garanzia.

6. Per quanto riguarda la definizione degli impianti si rimanda, comunque, alle specifiche prescrizioni contenute negli articoli seguenti e negli allegati progetti esecutivi. In caso di difformità si applicano le disposizioni contenute negli elaborati relativi allo specifico progetto impiantistico.



#### **Art. 43 - Impianto di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio**

1. La necessità di prevedere l'installazione di un impianto di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, nonché la sua caratterizzazione, nel caso di installazione in attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, come nel caso specifico, è stata stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.
2. L'impianto di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio sarà realizzato sulla base del progetto elaborato secondo la regola dell'arte e, in particolare, secondo la norma UNI 9795.

#### **Art. 44 - Impianto idrico antincendio e sprinkler**

1. La necessità di prevedere l'installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, nel caso di installazione in attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, come nel caso specifico, è stata stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.
2. La necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista, nel caso di installazione in attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, come nel caso specifico, è stata stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.
3. L'impianto sprinkler sarà realizzato sulla base del progetto elaborato secondo la regola dell'arte e, in particolare, secondo la norma UNI EN 12845.
4. Il collegamento tra la riserva idrica antincendio esistente e gli impianti antincendio sarà garantito da un apposito impianto di adduzione. Si intendono per impianti di adduzione idrica l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire l'acqua agli apparecchi utilizzatori (sprinkler, idranti, naspì, ecc.). Gli impianti di adduzione idrica dovranno rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI, UL, FM, approvazioni del Ministero degli Interni, sono considerate norme di buona tecnica.

#### **Art. 45 - Compartimentazioni antincendio, filtri a prova di fumo e chiusure tagliafuoco**

1. La compartimentazione antincendio, da realizzare all'interno del locale deposito biblioteca del corpo A1, sarà costituita da una parete prefabbricata in lastre di gesso cartonato certificata REI 120. La struttura sarà realizzata con orditura metallica con montanti verticali in acciaio zincato disposti dorso - dorso e guide orizzontali a pavimento e soffitto. Saranno avvitate alla struttura, n° 2 lastre per lato del tipo antincendio. Il tutto compreso la successiva stuccatura dei giunti e successiva tinteggiatura di colore bianco.
2. Le tramezzature e le coperture dei filtri a prova di fumo saranno costituite da pareti prefabbricate in lastre di gesso cartonato certificate REI 120, con struttura realizzata a singola orditura metallica con montanti verticali in acciaio zincato guide orizzontali a pavimento. Saranno avvitate alle strutture esposte al fuoco, n° 2 lastre del tipo antincendio, mentre per le aree interne al filtro n° 1 lastra del tipo antincendio. Il tutto compreso la successiva stuccatura dei giunti e successiva tinteggiatura di colore bianco.
3. La compartimentazione antincendio e i filtri a prova di fumo dovranno essere munite di porta REI 120, rispondente alla norma UNI 9723 (Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura-prove e criteri di classificazione), a due battenti (900 + 900 mm), di colore bianco (RAL 9010), completa di telaio abbracciante omologato per la posa in parete in cartongesso, di maniglioni antipánico e dispositivi di autochiusura. Le porte di accesso ai locali deposito biblioteca-archivio, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dovranno essere predisposte per il montaggio di dispositivi di apertura elettrica.
4. I filtri a prova di fumo saranno dotati di sistema di ventilazione naturale mediante camini di ventilazione in lamiera di acciaio zincato, con sezione non inferiore a 0,10 mq (secondo le prescrizioni del D.M. 30-11-1993) e sfocianti su spazio scoperto. Le griglie di ripresa sono in alluminio estruso anodizzato naturale.
5. Nei lavori sono compresi la rimozione delle porte tagliafuoco esistenti e la riduzione del foro muro, con muratura di mattoni forati e successiva intonacatura e pittura, secondo la regola dell'arte.

#### **Art. 46 - Locale gruppo di spinta ed opere complementari**

1. Il gruppo di spinta antincendio sarà posizionato in prossimità della riserva idrica antincendio in un locale appositamente realizzato, misure 300 x 300 cm. La chiusura perimetrale sarà realizzata con pannelli di rete orso grill ancorati al basamento con bullonatura su barra filettata fissata mediante ancorante chimico. I pannelli saranno bullonati fra loro e due di essi saranno predisposti per il montaggio di una porta con analoghe caratteristiche, misure 1,80 x 2,00 m circa. La tettoia, realizzata con pannelli in lamiera grecata, sarà sorretta da pilastri in acciaio di adeguata dimensione.

2. I vetri dei serramenti esistenti, interessati dall'attraversamento dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo, saranno sostituiti con vetri muniti di foro di adeguato diametro.
3. E' inoltre prevista la fornitura e posa in opera di:
  - a) sistemi di compartimentazione per passaggio tubazioni in acciaio e canali elettrici, tramite l'utilizzo di sacchetti e collari certificati REI 120;
  - b) n. 12 estintori portatili a polvere da kg 6 cad. con classe di spegnimento non inferiore a 34A 144BC, omologati ai sensi del D.M. 07-01-2005;
  - c) n. 1 estintore portatile a biossido di carbonio da kg 5 con classe di spegnimento non inferiore a 89BC, omologato ai sensi del D.M. 07-01-2005;
  - d) cartelli di segnaletica di sicurezza in alluminio, di adeguata dimensione, identificante gli impianti ed i dispositivi antincendio installati.
  - e) rimozione delle tubazioni dell'impianto sprinkler a gas inergen.
  - f) corpi illuminanti, di adeguata potenza, all'interno dei filtri a prova di fumo.
4. L'illuminazione di sicurezza/emergenza all'interno dei locali sarà garantita dall'installazione di corpi illuminanti con lampade fluorescenti di adeguata potenza ed autonomia minima di 60 min.
5. Sono ricompresi nell'importo a corpo a base di gara anche i seguenti oneri eventuali:
  - a) opere di spostamento temporaneo e riposizionamento di controsoffitti e scaffalature;
  - b) chiusure provvisorie di vani e/o corridoi per isolare la zona di lavoro da altri locali attigui;
  - c) smontaggio e/o smurature di infissi per consentire il passaggio di componenti ed il successivo ripristino;
  - d) opere di fissaggio a parete e/o soffitto di componenti ed attrezzature;
  - e) eventuali piccole opere di adattamento.

## Art. 47 – Specifiche tecniche

### 1. Impianto idrico antincendio e sprinkler

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione antincendio costruito secondo la norma EN 12845, con prelievo da sovra battente, composto da:

- Gruppo Antincendio A Norme EN 12845 composto da elettropompa principale da 18,5 kw; motopompa secondaria da 17,7 kw; pompa pilota di compensazione da 2,2kw;

- Pompa centrifuga normalizzata a normativa EN 733 accoppiata mediante giunto elastico spaziatore al motore;
- Collettore di mandata biflangiato di grandezza adeguata (su versioni singola motopompa o singola elettropompa fino alla grandezza 90.3 solo se previsto come opzione);
- Giunto antivibrante, in mandata, per la motopompa;
- Valvole a farfalla di intercettazione pompe di alimentazione a norma (UNI EN12845 10.5, 10.6.2.1);
- Valvola di non ritorno pompe di alimentazione e riduzioni coniche divergenti (UNI EN12845 10.5, 10.6.2.1);
- Valvola di non ritorno per esclusione sistema di pressurizzazione, durante il funzionamento delle pompe di alimentazione;
- Vuoto-manometro in prossimità della bocca di aspirazione delle pompe di alimentazione;
- Manometro tra la bocca di mandata delle pompe di alimentazione e la relativa valvola di non ritorno;
- Dispositivo di avviamento automatico delle pompe di alimentazione composto da valvola di non ritorno, pressostati di avviamento (uno di servizio e l'altro di riserva), valvola di intercettazione del pressostato, manometro, valvola di scarico;
- Dispositivo di comando automatico indipendente della pompa di compensazione composto da pressostati di minima e massima, manometro, valvola di scarico e, se previsto Kit Autoclave, polmone con membrana di capacità adeguata;
- Valvola di bilanciamento del flusso per il ricircolo e, se previsto, indicatore visivo di flusso;
- Quadro elettrico motopompa di servizio conforme a UNI EN 12845 10.9: grado di protezione IP55, scheda elettronica di controllo con display LCD e spie di segnalazione a fronte quadro, sezionatore generale, contagiri, contatore, due voltmetri e due amperometri di controllo carica batterie, due caricabatteria automatici, selettore esclusione modalità automatica, pulsanti di avvio e arresto manuale e d'emergenza. Contatti d'allarme puliti in morsettiera per: modalità automatica esclusa, anomalia generale quadro, pompa in funzione, mancato avviamento motore, minimo livello combustibile;
- Quadro elettrico di comando elettropompa di servizio conforme a UNI EN 12845 10.8: grado di protezione IP55, logica elettromeccanica di controllo, spie di segnalazione a fronte quadro, sezionatore generale, contattori d'avviamento motore (avviamento diretto fino a 7,5 kW, stella-triangolo per potenze superiori), fusibili di protezione, amperometro di linea, selettore esclusione modalità automatica, pulsanti di avvio e arresto manuale. Contatti d'allarme puliti in morsettiera per: modalità automatica esclusa, anomalia tensione di rete, richiesta d'avvio pompa, pompa in funzione, mancato avviamento;

- Sistema di preriscaldamento olio motore con termostato (ove presente motopompa);
- Motore completo di marmitta con collegamento dei gas di scarico all'esterno del locale pompe a carico dell'impiantista;
- Serbatoio carburante, per installazioni con motori diesel, dimensionato per garantire 6 ore di autonomia (UNI EN 12845 10.9.6);
- Allestimento su unico basamento in profilati d'acciaio;
- Verniciatura solo componenti (verniciatura completa, Rosso RAL 3000 od altro, a richiesta con sovrapprezzo);
- Pompa di compensazione (Jockey), se prevista, di due tipologie a seconda del gruppo installato: pompa autoadescante tipo JET (JK2) o pompa multistadio verticale (JK3).

L'installazione comprende la certificazione di conformità e tutte le opere necessarie per il prelievo dell'acqua dalla riserva idrica.

Fornitura e posa in opera di locale gruppo di spinta antincendio costituito da:

- basamento in cls. con rete elettrosaldata dim. 300x300 cm h 15 cm ;
- chiusura perimetrale con pannelli di rete orso grill munita di porta d'ingresso dim. min 1800x2000 mm;
- tettoia con pannelli di lamiera grecata per una dimensione min 300x300 cm, posta su pilastri in acciaio di adeguata dimensione.

Fornitura e posa in opera di:

- tubazione in acciaio zincato UNI8863 ISO65 UNI6363 da 4" lunghezza, ml 80, per il tratto dalla vasca al punto di consegna dell'impianto;
- gruppo attacco autopompa UNI 10779 filettato con attacco VVF UNI 70 Femmina girello -- attestato istituto giordano - In ottone EN 1982, attacco UNI 70 norma UNI 808; connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228; valvola di sicurezza tarata a 12 bar. Per installazione orizzontale;
- impianto sprinkler per la protezione dei locali archivio-biblioteca siti al piano seminterrato dei corpi A1 e A3, così di seguito composto:
  - nr. 01 gruppo di allarme a preazione pre-assemblato, per installazione verticale ed omologato, dotato di sistemi di attuazione in funzione della tipologia richiesta con comando manuale di emergenza, pressione massima di lavoro 20 bar, gruppo composto da:
    - valvola a preazione scanalata serie 769 completa di trem di prova, scarico ed allarme con manometri;
    - valvola a farfalla scanalata serie 750w;
    - pressostato di allarme linea acqua;
    - pressostato di allarme linea aria;
    - giunto rigido serie 009V;
    - kit di drenaggio;
  - tubazione installata a tetto, verniciata di colore RAL 3000, per la realizzazione delle linee a servizio dell'impianto sprinkler da 2 1/2" ml 70;
  - tubazione installata a tetto, verniciata di colore RAL 3000, per la realizzazione dei tratti per la posa degli sprinkler da 1 1/2" ml 180;
  - nr. 63 testine sprinkler da 3/4" risposta standard omologato CE per installazioni rivolte verso il basso per impianti ad umido.

Fornitura e posa in opera di nr. 04 cassette idranti a muro da interno a parete UNI EN 671-2 complete di:

- Cassetta a parete con bordi arrotondati DN 45 in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 dim. mm H 590x365x165 con telaio in alluminio anodizzato;
- Tubazione flessibile dn 45 a norma EN 14540, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli;
- Rubinetto idrante a 45° DN 45x1 1/2" Gas (ISO 7) PN 16;
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2);
- Lastre "FIRE GLASS" dimensione mm 530x306.

La posa in opera comprende:

- Tubazione installata a tetto, per la linea principale a servizio dell'impianto da 2", ml 70, derivata dalla tubazione di 4";
- Tubazione da 1 1/2" ml 10 per il raccordo con le cassette idranti;
- Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

## 2. Impianto di rilevazione incendi

Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione incendi conforme alle norme UNI 9795, da integrare alla centrale di rilevazione fumi già esistente, comprensiva di cavi di adeguata sezione, canaline/tubazioni supplementari, e tutto quanto necessario per collegare ed attivare l'impianto rispettando le normative vigenti, così di seguito specificato:

- N° 40 RILEVATORE OTTICO DI FUMO ad indirizzamento individuale gestito da microprocessore compreso di base di fissaggio e modulo di cortocircuito;
- N° 20 RIPETITORE OTTICO per sensori nascosti su controsoffitto;
- N° 09 PULSANTE A RIARMO MANUALE indirizzato equipaggiato con modulo di cortocircuito. Conforme Norme EN 54/11;
- N° 06 PANNELLO OTTICO/ACUSTICO in ABS con LED ad alta efficienza e ronzatore da 100dB/m. Tensione di alimentazione. 24 V. Assorbimento in allarme: 25mA / 24V. Grado di protezione IP 44. Dim. L320xH150xP65mm.
- N° 01 ALIMENTATORE supervisionato per alimentazione dei pannelli ottico/acustici.
- N° 02 MODULI USCITA per azionamento serrande tagliafuoco.
- Cavo bipolare per il collegamento con la centrale, ml 400, sezione 2 x 2,5 mm, in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI/UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone.

La tecnologia dei componenti dell'impianto da installare dovrà essere compatibile con quella della centrale già installata del tipo AM6000 della ditta Notifier.

## 3. Parete rei per compartimentazione e filtri a prova di fumo

Tramezzatura in cartongesso certificato REI 120:

- Fornitura e posa in opera di tramezzatura in cartongesso con altezza di m 4,00, a singola orditura metallica con montanti verticali di mm 47-100-50 in acciaio zincato 6/10 disposto dorso – dorso ad interasse di 60 cm e guida U orizzontali, a pavimento e soffitto, della dimensione di mm 40-100-40 in acciaio zincato da 15/10. Saranno avvitate alla struttura, n° 2 lastre per lato del tipo antincendio, di spessore di mm 12,5 mediante apposite viti fosfatate e autoperforanti. Il tutto compreso la successiva stuccatura dei giunti previa l'applicazione di nastro antilesione e le teste delle viti con una mano di stucco e successiva tinteggiatura con colore neutro bianco. Dim. 12,00 m x 4,00 m.

Tramezzatura e copertura in cartongesso certificato REI 120 per filtri a prova di fumo:

- Fornitura e posa in opera di tramezzatura in cartongesso con altezza di m 2,25, a singola orditura metallica con montanti verticali di mm 47-75-50 in acciaio zincato 6/10 disposto ad interasse di 60 cm e guida U orizzontali, a pavimento, della dimensione di mm 40-100-40 in acciaio zincato da 15/10. Saranno avvitate alle strutture esposte al fuoco, n° 2 lastre del tipo antincendio, di spessore di mm 12,5 mediante apposite viti fosfatate e autoperforanti, mentre per le aree interne al filtro n° 1 lastra del tipo antincendio spessore di mm 12,5. Il tutto compreso la successiva stuccatura dei giunti previa l'applicazione di nastro antilesione e le teste delle viti con una mano di stucco e successiva tinteggiatura con colore neutro bianco. Dim. 2,50 m x 2,10 m x H 2,25 m.

## 4. Camini di ventilazione per filtri a prova di fumo

Fornitura e posa in opera di nr. 04 camini di ventilazione con sezione minima pari a 0,10 mq, realizzati con materiali incombustibili di classe 0 di reazione al fuoco, da installare presso i filtri a prova di fumo, per uno sviluppo sub orizzontale pari a ml 10,00 cadauno, comprensivi di curve e pezzi speciali, flange, staffe e comignolo controvento, griglie di aspirazione e sostituzione dei vetri degli infissi esistenti con vetri di sicurezza stratificati, spessore 6/7 mm, per lo sbocco dei camini su spazio scoperto e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito.

## 5. Chiusure tagliafuoco rei 120

Fornitura e posa in opera di nr. 09 Porta tagliafuoco REI 120 UNI 9723 a due battenti misura foro muro dim. 1800 (900+900) x 2150, RAL 9010, completa di telaio modello abbracciante, omologato per posa in parete in cartongesso

(per n. 5 porte) e di maniglioni antipanico su entrambe le ante UNI EN 179 e/o UNI EN 1125, comprensiva di dispositivi di chiusura, di cui nr. 04 porte predisposte per apertura elettrica.

Nella posa in opera è compresa:

- la rimozione e lo smaltimento di nr. 04 chiusure tagliafuoco esistenti;
- tutte le opere ed i materiali necessari per la riduzione del foro muro, da realizzare in mattoni forati, in corrispondenza delle n. 04 chiusure già esistenti al fine dell'installazione delle nuove porte, compreso intonaco civile, pitturazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

#### 6. Opere complementari

Fornitura e posa in opera di sistemi di compartimentazione per passaggio tubazioni in acciaio e canali elettrici, tramite l'utilizzo di sacchetti e collari certificati REI 120.

Fornitura e posa in opera di nr. 20 cartelli per segnaletica di sicurezza in alluminio, dimensione lettura mt 10, conforme al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per identificare i sistemi antincendio (estintori, idranti, pulsanti allarme).

Rimozione di 70 m di tubazioni dell'impianto sprinkler a gas inergen.

Sostituzione del 10% della controsoffittatura (75 mq circa), tinteggiature (100 mq circa).

Fornitura e posa in opera con apposita staffa a muro di:

- nr. 12 estintori portatili cromati a polvere con carica minima pari a kg 6 con classe di spegnimento non inferiore a 34 A 144 BC, omologato ministero degli interni ai sensi del D.M. 07/01/2005;
- nr 01 estintore portatile a biossido di carbonio con carica minima pari a kg 5 con classe di spegnimento non inferiore a 89 BC, omologato ministero degli interni ai sensi del D.M. 07/01/2005.

Fornitura e posa in opera di:

- n. 4 apparecchi illuminanti da interno per lampade fluorescenti (2 x 18W), da installare all'interno dei filtri a prova di fumo, a tetto o parete, di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40;
- n. 10 apparecchi per illuminazione di emergenza rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente da 11W compatta;
- n. 02 apparecchi per illuminazione di emergenza rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente da 24W compatta;
- n. 09 apparecchi per illuminazione di emergenza rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente con lampada fluorescente da 24W compatta;
- n. 04 pulsanti sgancio energia elettrica da posizionare in prossimità degli ingressi ai locali.

L'installazione degli apparecchi di illuminazione e dei pulsanti di sgancio deve comprendere i collegamenti elettrici ai quadri ed il passaggio di eventuali cavi e canali.

L'impianto di illuminazione di sicurezza, oltre ad essere conforme al D.M. 37/2008, dovrà essere realizzato secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 1838.

E' incluso, inoltre, lo spostamento di n. 15 plafoniere da controsoffittatura per la rimodulazione dell'illuminazione esistente.

#### **Art. 48 - Modalità di esecuzione dei lavori**

1. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa accettazione dell'Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.

2. Prima di iniziare le operazioni di cantierizzazione, l'Appaltatore dovrà, nel termine di dieci giorni dalla data di consegna dei lavori, verificare la rispondenza tra gli elaborati progettuali e lo stato dei luoghi. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia sollevato eccezioni, la relativa documentazione progettuale si intenderà accettata e

confermata.

3. L'Appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di concordare con l'Utente dell'immobile in cui saranno effettuati gli impianti oggetto del presente Capitolato, l'ordine di esecuzione dei vari impianti, al fine di non provocare disagi logistici alle normali attività d'istituto.

4. L'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio in cui si svolgono i lavori.

5. Tutte le opere dovranno essere eseguite secondo le buone regole dell'arte ed in base alle particolari disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**Art. 49 - Collaudo, manutenzione degli impianti e prescrizioni particolari**

1. Le verifiche da effettuare a cura del responsabile per il collaudo degli impianti, sulla base della documentazione fornita sono:

- a) controllo dell'elenco dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;
- b) controllo a vista del posizionamento e fissaggio dei singoli dispositivi componenti gli impianti, con ulteriore verifica della conformità a livello di prestazione richiesta;
- c) controllo degli schemi di localizzazione delle tubazioni, verifica della completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnici;
- d) verifica che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legislazione antincendio e di sicurezza impianti e per la componentistica non soggetta a decreto la sua rispondenza alle norme UNI; questa verifica sarà effettuata richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materiali alle norme UNI.

2. Per garantire l'indispensabile continuità di funzionamento ed efficienza degli impianti, gli stessi dovranno essere forniti di manuale d'uso e manutenzione al fine di stabilire la cadenza temporale degli interventi da effettuare a partire dalla data di collaudo, da parte di personale specializzato che interverrà su programma di manutenzione preventiva, ovvero, su chiamata straordinaria. In fase di manutenzione preventiva dovranno essere effettuate tutte le operazioni di verifica necessarie per il controllo del buon funzionamento degli impianti in generale.

3. Ai sensi del D.M. n. 37 del 2008 e s.m.i, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero sullo stesso materiale dovrà essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

## INDICE

### CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE DELLE OPERE. AGGIUDICAZIONE E PREZZO DELL'APPALTO.

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Descrizione delle opere da eseguire
- Art. 3 - Ammontare dell'appalto
- Art. 4 - Aggiudicazione dell'appalto
- Art. 5 - Cauzione provvisoria e definitiva - Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile contro terzi
- Art. 6 - Pagamenti in acconto
- Art. 7 - Revisione dei prezzi
- Art. 8 - Direzione dei lavori

### CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

### CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori
- Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 17 - Sospensioni e proroghe
- Art. 18 - Penali in caso di ritardo
- Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

### CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 22 - Norme di sicurezza generali
- Art. 23 - Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 24 - Piani di sicurezza
- Art. 25 - Piano operativo di sicurezza
- Art. 26 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
- Art. 27 - Subappalto

### CAPO V - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 28 - Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori

### CAPO VI - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 30 - Controversie
- Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 32 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 33 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

## CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 34 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 35 - Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 36 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

## CAPO VIII - NORME FINALI

- Art. 37 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 38 - Custodia del cantiere
- Art. 39 - Spese contrattuali, imposte, tasse

## CAPO IX - QUALITA' DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE. DESCRIZIONE DEI LAVORI, SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE.

- Art. 40 - Materiali in genere, prove e certificazioni di conformità
- Art. 41 - Categorie di lavoro – Definizioni generali
- Art. 42 - Impianti
- Art. 43 - Impianto di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio
- Art. 44 - Impianto idrico antincendio e sprinkler
- Art. 45 - Compartimentazioni antincendio, filtri a prova di fumo e chiusure tagliafuoco
- Art. 46 - Locale gruppo di spinta ed opere complementari
- Art. 47 -- Specifiche tecniche
- Art. 48 - Modalità di esecuzione dei lavori
- Art. 49 - Collaudo e manutenzione degli impianti